



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 28 aprile 2006 (03.05)
(OR. EN)**

8749/06

**Fascicolo interistituzionale
2004/0166 (AVC)**

**FC 14
CADREFIN 107
OC 317**

NOTA

del: Gruppo "Misure strutturali"
al: Coreper/Consiglio

n. doc. prec.: 13002/05 FC 42 CADREFIN 189
11941/05 FC 41 CADREFIN 164
10686/05 FC 38 CADREFIN 140
9867/05 FC 32 CADREFIN 121
8772/05 FC 26 CADREFIN 101
8329/05 FC 20 CADREFIN 85
7172/05 FC 12 CADREFIN 45
6889/05 FC 11 ECOFIN 72 UEM 75 CADREFIN 37

n. prop. Comm.: COM(2004) 494 defin. (11637/04 FC 5 CADREFIN 23)

Oggetto: Proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione
- Orientamento generale

ORIENTAMENTI COMUNI

Termine per la consultazione della Bulgaria e della Romania: 2 maggio 2006

Si allega per il Coreper/Consiglio il testo della proposta di regolamento del Consiglio che istituisce il Fondo di coesione per un orientamento generale.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che istituisce il Fondo di coesione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 161, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione ¹,

visto il parere conforme del Parlamento europeo ²,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ³,

visto il parere del Comitato delle regioni ⁴,

considerando quanto segue:

¹ GU C (...) del (...), pag. (...).

² GU C (...) del (...), pag. (...).

³ GU C (...) del (...), pag. (...).

⁴ GU C (...) del (...), pag. (...).

- (1) Il regolamento (CE) n. (...) recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione¹, crea il contesto in cui si inserisce l'azione dei Fondi strutturali e del Fondo di coesione, fissando in particolare gli obiettivi, i principi e le norme in materia di partenariato, programmazione, valutazione e gestione. Occorre pertanto precisare la missione del Fondo di coesione nell'ambito di questo nuovo contesto e rispetto alla missione ad esso affidata dal trattato nonché, per motivi di chiarezza, abrogare il regolamento (CE) n. 1164/94 del Consiglio, del 16 maggio 1994, che istituisce il Fondo di coesione².
- (2) I progetti finanziati dal Fondo di coesione nel settore delle reti transeuropee devono essere conformi agli orientamenti relativi a tali reti adottati dal Consiglio e dal Parlamento europeo. Al fine di concentrare gli sforzi, la priorità deve essere concessa ai progetti di interesse europeo quali definiti nella decisione n. 1692/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 1996, sugli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei trasporti³.
- (3) Tramite il Fondo di coesione la Comunità può contribuire alle azioni destinate a realizzare gli obiettivi della Comunità nel settore dell'ambiente previsti all'articolo 6 e all'articolo 174 del trattato CE.
- (4) Il regolamento (CE) n. (...) dispone che l'ammissibilità delle spese sia stabilita a livello nazionale, fatte salve alcune eccezioni per le quali occorre determinare regole specifiche. Occorre pertanto precisare le eccezioni relative al Fondo di coesione.

¹ GU L (...) del (...), pag. (...).

² GU L 130 del 25.5.1994, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

³ GU L 228 del 9.9.1996, pag. 1, modificata dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.

- (5) Le norme di condizionalità che regolano la concessione dell'aiuto finanziario continueranno ad applicarsi subordinatamente al rispetto dei criteri di convergenza economica stabiliti all'articolo 99 del trattato e tenuto conto della necessità di disporre di finanze pubbliche sane. A tal riguardo, gli Stati membri che hanno adottato l'euro devono attuare programmi di stabilità e gli Stati membri che non lo hanno adottato programmi di convergenza, quali definiti dal regolamento (CE) n. 1466/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche, che consentano di evitare i disavanzi pubblici eccessivi di cui all'articolo 104 del trattato¹. Nel contempo le norme di condizionalità non si applicano agli stanziamenti d'impegno già assegnati prima della sospensione.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

¹ Modificato dal regolamento (CE) n. 1055/2005 del Consiglio, del 27 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 1466/97 relativo al rafforzamento della sorveglianza delle posizioni di bilancio nonché della sorveglianza e del coordinamento delle politiche economiche. GU L 174 del 7.7.2005, pag. 1.

Articolo 1

Creazione e missione del Fondo di coesione

1. È istituito un Fondo di coesione (in appresso denominato "il Fondo") destinato al rafforzamento della coesione economica e sociale della Comunità in una prospettiva di promozione dello sviluppo sostenibile.
2. Il Fondo è disciplinato dalle disposizioni del regolamento (CE) n. (...) e dalle disposizioni del presente regolamento.

Articolo 2

Portata dell'intervento

1. Il Fondo interviene a sostegno di azioni nei seguenti settori assicurando un adeguato equilibrio e tenendo conto del fabbisogno specifico di investimenti e infrastrutture di ciascuno Stato membro beneficiario:
 - a) le reti transeuropee di trasporto e in particolare i progetti prioritari di interesse europeo individuati dalla decisione n. 1692/96/CE ¹;
 - b) aspetti relativi all'ambiente che rientrano nell'ambito delle priorità attribuite alla politica comunitaria di tutela ambientale in virtù del programma di politica e azione a favore dell'ambiente. In tale contesto il Fondo può intervenire anche nei settori collegati allo sviluppo sostenibile che presentano chiari vantaggi ambientali, quali l'efficienza energetica e le energie rinnovabili e, nel settore dei trasporti al di fuori delle reti transeuropee, le ferrovie, le vie navigabili fluviali, il trasporto marittimo, i sistemi multimodali di trasporto e la loro interoperabilità, il controllo dei volumi di traffico stradale, marittimo e aereo, il trasporto urbano pulito e il trasporto pubblico.

¹ p.m. modificato dalla decisione n. 884/2004/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, GU L 167 del 30.4.2004, pag. 1.

2. L'adeguato equilibrio dell'assistenza è stabilito di concerto da Stati membri e Commissione.

Articolo 3

Ammissibilità delle spese

1. Non sono ammissibili ad un contributo del Fondo di coesione le spese seguenti:
 - 1) gli interessi passivi;
 - 2) l'acquisto di terreni per un importo superiore al 10% della spesa totale ammissibile per l'operazione considerata;
 - 3) l'edilizia abitativa;
 - 4) la disattivazione di centrali nucleari; e
 - 5) l'IVA recuperabile.

Articolo 4

Assistenza condizionata del Fondo

1. L'assistenza del Fondo è soggetta alle condizioni di seguito indicate.
2. Il Consiglio, qualora
 - a) abbia deciso, conformemente all'articolo 104, paragrafo 6 del trattato CE, che esiste un disavanzo pubblico eccessivo in uno Stato membro beneficiario e

b) abbia determinato, conformemente all'articolo 104, paragrafo 8 del trattato CE, che lo Stato membro interessato non ha dato seguito effettivo a una sua raccomandazione formulata ai sensi del paragrafo 7 dello stesso articolo,

può decidere di sospendere la totalità o una parte degli stanziamenti d'impegno del Fondo nei confronti dello Stato membro interessato con effetto al 1° gennaio dell'anno successivo alla decisione di sospendere.

3. Il Consiglio, qualora constati che lo Stato membro interessato ha adottato le necessarie misure di correzione, decide senza indugi di porre fine alla sospensione degli stanziamenti in questione. Al contempo, il Consiglio decide, su proposta della Commissione, la reiscrizione in bilancio degli stanziamenti sospesi in conformità della procedura menzionata nell'accordo interistituzionale del [...] tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione sulla disciplina di bilancio, il miglioramento della procedura di bilancio e la sana gestione finanziaria.
4. Il Consiglio adotta le decisioni di cui ai paragrafi 2 e 3 a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

1. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, compresa la soppressione totale o parziale, di progetti o altre forme di assistenza approvati dalla Commissione in base al regolamento (CE) n. 1164/94 che si applichino pertanto successivamente all'assistenza o ai progetti fino alla loro conclusione.

2. Le domande relative ai principali progetti, ai sensi degli articoli da 38 a 40 del regolamento (CE) (...) [regolamento generale] presentate alla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1164/94 restano valide qualora siano completate, se necessario, entro due mesi a decorrere dal 1° gennaio 2007, per conformarsi alle disposizioni del presente regolamento e degli articoli summenzionati del regolamento (CE) (...) [regolamento generale].

Articolo 6

Abrogazione

Fatto salvo l'articolo 106, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. (...) [regolamento generale] e l'articolo 5 del presente regolamento, il regolamento (CE) n. 1164/94 è abrogato con effetto dal 1° gennaio 2007.

I riferimenti al regolamento (CE) n. 1164/94 si intendono fatti al presente regolamento.

Articolo 7

Riesame

Il Consiglio riesamina il presente regolamento al più tardi entro il 31 dicembre 2013, deliberando conformemente all'articolo 161 del trattato.

Articolo 8

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il Presidente
